

contributo
unificato



ORIGINALE

2082/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Azione
revocatoria
- Comunione
legale -
Litisconsorzio
necessario -
Fattispecie

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente - R.G.N. 11818/2007
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Rel. Consigliere - Cron. 2082
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - Rep. 348
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - Da. 11/12/2012
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - PO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11818-2007 proposto da:

NP, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COLAGROSSI TEODORO con studio in CAMPOBASSO, CORSO BUCCI 46 giusta delega in atti;

- ricorrente -

2012

contro

2049

AM, VM

, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato

MAZZINI PIERFRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI PARDO SALVATORE giusta delega in atti;

AL _____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato VENTOLA MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIZZUTI FRANCESCO giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

MM _____ ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 106/2006 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 13/04/2006, R.G.N. 72/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato DOMENICO DODARO per delega;

udito l'Avvocato MICHELE VENTOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

NP convenne, davanti al tribunale di Campobasso, G (o G) M ed AL chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni nonché la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita con il quale il GM aveva venduto al AL alcuni immobili, tra i quali una casa di abitazione - sita in Campobasso in catasto al fol. 120 part. 83 sub 14 - in precedenza acquistata dallo stesso NP dal GM , con immissione immediata nel possesso ed al prezzo convenuto, pagato interamente in due soluzioni.

Con sentenza del 14.1.2003, il tribunale accolse la domanda condannando il GM al risarcimento dei danni, con la revoca, ai sensi dell'art. 2901, del contratto di vendita dell'immobile in questione.

La sentenza fu impugnata con appello principale dal AL , ed incidentale dal NP e da VM ed AM , quali eredi di GM .

Rimase contumace l'altro erede MM .

La Corte d'Appello, con sentenza del 13.4.2006, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di DM , coniuge del AL , rimettendo le parti davanti al primo giudice.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il NP .

Resistono con controricorso il AL e VM ed AM

L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l'art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta

insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della

questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta - ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a *dicta* giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo *iter* argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (cd. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero

delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).

I quesiti sono stati correttamente posti ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. applicabile *ratione temporis* nella specie (sentenza impugnata depositata il 13.4.2006).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 *cpc* in relazione all'art. 354 *cpc*.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 *c.p.c.* in relazione agli artt. 2901 - 177 *c.c.* e 102 *c.p.c.*.

Il secondo motivo, per la sua pregiudizialità logico - giuridica, è esaminato per primo.

Esso è fondato per le ragioni che seguono.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 23.4.2009 n. 9660, hanno statuito che qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chiedi al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto.

Non può, invece, ritenersi tale in quelle controversie in cui si chiedi una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto.

A tal fine, è stato precisato che il termine *acquisti*, adottato dal legislatore nell'art. 177 c.c., è di per sé equivoco ed impreciso, involgendo due distinti profili: uno dinamico, costituito dal negozio che ha determinato l'incremento patrimoniale, di cui è parte esclusivamente il coniuge contraente; l'altro statico, costituito dal risultato di quel negozio, dall'effetto legale che ne deriva, e cioè dal rapporto di comproprietà tra i coniugi su un determinato bene.

Da ciò consegue che mentre il litisconsorzio può escludersi per quelle azioni che concernono esclusivamente il contratto (simulazione, validità, ecc.), la sua esigenza va affermata quando l'azione esercitata incida direttamente ed immediatamente sul diritto.

Inoltre, l'art. 180, comma 2, c.c. il quale prevede che le azioni concernenti atti eccedenti l'ordinaria amministrazione "spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi", non trova applicazione, proprio per le ragioni che precedono, qualora detti atti consistano in atti di acquisto (v. in tal senso anche Cass. n. 17216 del 2003).

Una tale disposizione, poi, non contiene la previsione espressa di una ipotesi di litisconsorzio necessario neppure nell'ipotesi in cui l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione consista in un negozio di alienazione di un bene immobile e venga in considerazione in un giudizio promosso nei confronti del coniuge, che abbia concluso l'atto senza la partecipazione alla conclusione del negozio dell'altro coniuge.

L' art. 180 c.c., - precisano le Sezioni Unite - istituisce una stretta relazione a seconda che si tratti di atti di ordinaria o di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con la rappresentanza in giudizio, disponendo, in relazione ai primi, che tale rappresentanza spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi ed, in relazione agli altri, che spetta congiuntamente agli stessi coniugi.

Tale disposizione va letta in relazione all'art. 184 c.c. e, quindi, si riferisce all' ipotesi in cui un atto eccedente l'ordinaria amministrazione sia stato compiuto da entrambi i coniugi, ma non consente di ritenere che entrambi i coniugi debbano essere convenuti in giudizio, quando l'atto eccedente la ordinaria amministrazione sia costituito da un negozio di alienazione di un bene immobile, che sia stato stipulato da uno soltanto dei coniugi.

E ciò perchè tale atto, sulla base di quanto statuisce l' art. 184 c.c., non si configura come atto del tutto inefficace (perchè posto in essere da un alienante non legittimato), ma come un acquisto a domino, seppur viziato, e suscettibile, quindi, di essere annullato per mancanza del (necessario) consenso (inteso nel senso indicato dalla Corte Costituzionale) dell'altro coniuge.

In tal caso, quindi, mancando una espressa previsione di legge, per stabilire se si è in presenza o meno di un'ipotesi di litisconsorzio necessario occorre stabilire quale sia l'oggetto del giudizio.

Ciò perché il sistema della comunione legale ammette una potenziale non coincidenza di piani tra la posizione di destinatario degli effetti giuridici acquisitivi o dispositivi e la qualità di parte del fenomeno negoziale.

Quindi, per stabilire se, nell'ipotesi in cui l'atto acquisitivo o l'atto di alienazione sia stata concluso da uno solo dei coniugi, sia necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio, deve valutarsi se la decisione richiesta dal terzo incida direttamente sull'atto oppure sul rapporto.

Se oggetto del giudizio è l'atto, i soggetti legittimati a partecipare al giudizio vanno individuati in base al contenuto dell'atto stesso, e, quindi, nei soggetti che hanno partecipato alla conclusione del contratto di alienazione del bene immobile, anche se questo abbia generato un rapporto, di cui è diventato contitolare, come si verifica nell'ipotesi di comunione legale, anche un soggetto rimasto estraneo a detto contratto.

Tale soggetto non può ritenersi litisconsorte necessario in un giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia dell'atto soltanto perché in virtù degli effetti dell'atto stesso è divenuto parte di un rapporto (vale a dire di una situazione comune esterna all'atto), che resta pur sempre condizionato, quanto alla sua nascita ed alla sua conservazione da parte di detto acquirente, dalla esistenza o meno dei requisiti di

validità o dai limiti di efficacia di un atto al quale lo stesso è rimasto estraneo.

L'esistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario, quindi, va individuata sulla base del principio enunciato dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del contrasto in tema di azione revocatoria per il quale: *Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto si deve ritenere litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione, che incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto.*

Sulla base del principio enunciato non sussiste - nel caso in esame - un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

L'accoglimento, infatti, dell'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio nè, tantomeno, un effetto traslativo, ma comporta soltanto l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla parte vittoriosa nel giudizio relativo all'azione revocatoria, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Il che vuol dire che, nel caso in esame, non sussiste il litisconsorzio necessario la cui supposta violazione ha condotto la Corte di merito a dichiarare la nullità della

sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di **DM**, coniuge di **AL**.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 cpc in relazione all'art. 354 cpc., per l'erronea indicazione del giudice del rinvio come contenuta nella parte motivazionale e nel dispositivo della sentenza impugnata resta logicamente assorbito dalle conclusioni cui si è pervenuti in ordine al motivo in precedenza esaminato.

Peraltro, il motivo sarebbe stato in sé inammissibile, posto che gli errori materiali in cui sia incorso il giudice del merito - come nella specie -, suscettibili di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione, dando questo origine ad un giudizio diretto al solo controllo di legittimità delle decisioni impugnate (Cass. 20.2.2006 n. 3656; v. anche Cass. 31.5.2011 n. 12035; Cass. 15.5.2009 n. 11333; v. anche Cass. 12.9.2012 n.15321) .

Conclusivamente, è accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il primo.


La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in data 11 dicembre 2012 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.


Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 29 GEN 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA